

# Normativa per impianti silenziosi

di Marco Loro

I cambiamenti climatici interessanti il nostro pianeta si palesano favorevoli a determinate categorie di operatori industriali e commerciali; tra queste, per quanto qui di competenza, ci si occuperà dei produttori e degli installatori di impianti di condizionamento.

Detti impianti, infatti, a motivo del surriscaldamento generale, si renderanno sempre più necessari e ciò in ogni settore o ambito della nostra società. In questa sede, però, non ci occuperemo delle normative tecniche di qualità e di sicurezza che presiedono alla produzione e all'installazione dei macchinari *de quibus*, bensì ad un aspetto, si ritiene non meno importante, sempre di carattere giuridico, relativo agli eventuali accadimenti successivi all'installazione: quello relativo alla ormai copiosa casistica processuale delle c.d. "immissioni di rumore".

Da qui il richiamo al ritornello della nota canzone di Enzo Jannacci, ancorché il problema delle immissioni sonore, che trovano origine nel funzionamento di un impianto di condizionamento, sia serio quanto complesso.

## IMMISSIONI DI RUMORE: LA DISCIPLINA NORMATIVA

In generale, devesi in primo luogo rilevare, il fenomeno trova disciplina amministrativa nella Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, che titola: *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*, la quale viene a definire detto inquinamento in quell'attività di *"introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi"*.

La finalità della normativa richiamata è quella di stabilire i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico e disciplinare le diverse competenze tra Stato, Regioni, Province e Comuni. Trattasi di normativa che rileva quindi più a livello amministrativo, così come amministrative sono le

sanzioni, anche pecuniarie, ivi previste. Le sanzioni sono però collegate, per quanto concerne il superamento dei limiti di immissione indicati nell'articolo 2 lettera e) della Legge 447/95, ad altre disposizioni di legge ovvero al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) n. 218600 del 01 marzo 1991, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) n. 1675900 del 14 novembre 1997 e al Decreto Ministeriale (DM) Ambiente n. 351800 del 16 marzo 1998, da cui vengono concretamente determinati.

La Legge 447/95, infatti, si limita ad identificare i valori limite di emissione come i valori massimi di rumore che possono essere emessi da una sorgente sonora, misurati in prossimità della sorgente stessa mentre identifica i valori limite di immissione come i valori massimi di rumore che possono essere immessi da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. Per la determinazione concreta di detti valori, infatti, l'articolo 3 della Legge 447/95 afferma che la stessa debba essere effettuata ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 349 del 08 luglio 1986 ovvero mediante Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm). Mentre con i suddetti Dpcm vengono determinati i valori limite delle sorgenti sonore, con il Decreto Ministeriale (DM) n. 351800 del 16 marzo 1998 vengono invece determinate le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.

Chiusa questa breve parentesi sulle fonti normative amministrative, cui si rimanda per ogni ritenuto necessario approfondimento, passiamo a quella delle fonti normative civilistiche.

La materia trova disciplina in un unico articolo del codice civile, ovvero nell'articolo 844 del codice civile il quale recita: *"Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alle condizioni dei luoghi. Nell'applicare questa norma*

*l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso".*

A semplice lettura del contenuto dell'articolo 844 citato, si evince che il legislatore, attesa la molteplicità delle situazioni e l'impossibilità di disciplinarle a livello generale, ha demandato all'autorità giudiziaria, quindi alla giurisprudenza, il compito di valutare, caso per caso, quali fossero i limiti accettabili di rumorosità. Per "fondo", onde evitare che l'utilizzo di detta allocuzione ingeneri dubbi, debesi intendere la proprietà, non l'equivalente significato di natura meramente agricola.

La norma, pertanto, è volta a realizzare una ordinata convivenza fra proprietari, tanto in campagna quanto in città, per quanto qui di competenza evitando che uno o più di essi vengano danneggiati da immissioni rumorose molestose e tali da arrecare danni alla salute, come quelli che turbano il sonno, o da impedire o gravemente condizionare lo svolgimento delle normali occupazioni.

Oltre che rilevare sotto il profilo civile, le immissioni sonore possono rilevare anche in ambito penale, e in questo caso è l'articolo 659 del codice penale, che titola "*Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*" e che tratta la materia recitando: "*Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309*". Riassumendo troviamo una normativa amministrativa, che ci fornisce dei metodi di misurazione e dei valori di emissione massima di rumore e una normativa civile e penale che, a prescindere da quella amministrativa, sanziona le immissioni sonore le quali provochino nocumento alla vita di relazione e alla salute delle persone.

Concentrandoci per un attimo sui termini utilizzati dalle diverse normative, possiamo constatare che mentre quella amministrativa parla di emissioni quella civile parla di immissioni, ed è appunto in questa diversità di termini e di concetti che le suddette normative trovano la propria autonomia.

Le emissioni da sé non arrecano infatti nocumento ad alcuno. Il nocumento si può avere solo quando dette emissioni divengono immissioni, vale a dire entrano nella sfera individuale di una persona fisica, e in particolare quando all'interno di detta sfera esse sono avvertite come non tollerabili o siano tali in punto non meramente soggettivo.

Ecco il motivo per cui la giurisprudenza, a cui è stato demandato il compito di verificare e valutare l'importanza o rilevanza delle immissioni, è pervenuta al convincimento che, perseguendo finalità diverse, le disposizioni contenute nelle leggi speciali (Dpcm e DM citati) non escludono l'applicabilità tanto dell'articolo 844 del codice civile



quanto dell'articolo 659 del codice penale. Finalità diverse, si ripete, in quanto le normative di carattere amministrativo sono volte ad occuparsi delle emissioni e quella civile e penale delle immissioni che, anche nel rispetto dei valori stabiliti dalle leggi speciali, a motivo, ad esempio, della particolare conformazione dei luoghi, possono venire comunque a costituire fonte di danno o disturbo. Da ciò possiamo quindi affermare che il concetto di "normale tollerabilità" citato dalla norma civilistica non coincide con il concetto di "accettabilità" prescritto dalla normativa speciale antinquinamento.

### LA GIURISPRUDENZA

La giurisprudenza ha tradotto l'assunto in decisioni nelle quali ha in più occasioni affermato che al fine di determinare quando le immissioni sono tollerabili, i limiti di accettabilità fissati dalle norme speciali sono del tutto diversi dai limiti di tollerabilità presupposti dall'articolo 844 del codice civile, nel senso che i primi ben possono essere rispettati pur non essendolo i secondi, dato che questi ultimi fanno riferimento a situazioni che possono anche non determinare un fenomeno di inquinamento acustico e risultare egualmente intollerabili (si vedano tra le altre: Cassazione Civile n. 12080 del 13 settembre 2000 e n. 5398 del 2 giugno 1999).

Il Giudice incaricato di dirimere una controversia instaurata a motivo eccepita esistenza di rumori che superano la normalità tollerabilità, pertanto, nella sua valutazione dovrà quindi tenere conto della situazione concreta, del caso particolare e ciò prendendo come riferimento sia le condizioni dei luoghi, sia le attività normalmente svolte in quel determinato contesto che il sistema di vita e finanche le abitudini della popolazione residente. Il Giudice dovrà quindi adottare un criterio di valutazione c.d. comparativo, consistente nel raffronto tra il complesso di rumori caratteristici di una data zona, la rumorosità di fondo, senza la sorgente sonora contestata e il medesimo

complesso, con l'aggiunta dell'apporto di quest'ultima. Ad oggi, tale sistema di valutazione comparativo, secondo giurisprudenza ormai costante, comporta l'accertamento e dichiarazione di esistenza di immissioni sonore che superano la normale tollerabilità in tutti quei casi in cui, dette immissioni, superino di oltre 3 decibel (3dB) la c.d. rumorosità di fondo.

Alla luce di quanto sopra, una prima riflessione: è di tutta evidenza che la rumorosità di un apparecchio di condizionamento verrà diversamente valutata ove la stessa si trasformi in immissioni sonore durante le ore diurne o durante le ore notturne, così come anche verrà valutata, a "parità" di arco temporale di riferimento, a seconda che il nostro impianto venga realizzato in una grande città o in un piccolo centro abitato, in un borgo o in un villaggio. Di ciò viene dato atto sin nel momento della formulazione processuale del quesito, da sottoporre al consulente tecnico d'ufficio (Ctu), in cui di norma il Giudice chiede al suddetto di verificare se i valori di immissione sonora superano la normale tollerabilità tenuto conto della rumorosità di fondo dei luoghi.

Ecco, per esemplificazione, un tipico quesito del Tribunale di Milano: *"Dica il Ctu, esaminati gli atti di causa, i documenti allegati e prodotti, sentite le parti e i loro consulenti tecnici, esperiti tutti gli accertamenti ritenuti necessari, eventualmente assistito da tecnici ausiliari di fiducia, con l'impiego di idonea strumentazione per la rilevazione fonometrica sottoposta a verifica di taratura periodica e in particolare quest'ultima atto a raffigurare e documentare l'andamento dell'evento associato all'immissione sonora, se nell'abitazione dei ricorrenti si verificano immissioni di rumore conseguenti allo svolgimento dell'attività della resistente e al funzionamento delle apparecchiature legate alle infrastrutture dell'attività stessa, con riferimento a tutte le condizioni possibili di utilizzo, descriva il Ctu la situazione dei luoghi, la tipologia della zona, le priorità d'uso e di insediamento, le caratteristiche delle attività svolte e la consistenza dell'infrastruttura esistente.*

*Dica il Ctu se i valori delle suddette immissioni rumorose, rilevate presso l'abitazione dei ricorrenti, superano i limiti della normale tollerabilità valutata in base al criterio comparativo di incremento di 3dB sul livello del rumore di fondo, inteso questo quale complesso di suoni di origine varia, continui e caratteristici del luogo, sul quale si innestano di volta in volta i rumori più intensi, espresso dal valore statistico cumulativo Laf 95 (Livello statistico cumulativo, 95% ponderato A, costante di tempo Fast) rilevato nel periodo di misura in assenza dell'attività specifica della resistente. In caso di supero dei limiti di normale tollerabilità, indichi il Ctu quali misure siano idonee a ricondurre entro la soglia della normale tollerabilità le immissioni di cui sopra, indicando, con descrizione generica di tipologia di intervento, i rimedi da adottare e i lavori da eseguire, per raggiungere l'obiettivo richiesto, nonché il presumibile costo dei mede-*

*simi e i tempi necessari per la realizzazione dei lavori. Autorizza il Ctu, al fine di effettuare rilevazioni non influenzate dalla notizia della sua presenza, se lo riterrà opportuno, ad effettuare per completamento degli accertamenti, anche rilievi senza preavviso alle Parti e ai loro Consulenti. Da mandato al Ctu di richiedere alla resistente la momentanea sospensione dell'attività per il tempo strettamente necessario per procedere alla misurazione del livello in assenza di attività."*

Così, si crede, definiti gli ambiti civilistici, merita una breve dissertazione anche quello penale, per quanto nell'ipotesi di realizzazione di impianti di condizionamento rumorosi molto meno "affollato" di casi. Anche detta minor rilevanza statistica, infatti, non giustificherebbe l'omessa rappresentazione di norme che presidono alla tutela dell'ordine pubblico e della pubblica tranquillità, quale è la diretta la previsione dell'articolo 659 del codice penale, che possono ed è stato accertato siano state violate proprio a motivo dell'installazione di impianti di condizionamento.

Un caso abbastanza recente, è quello definito con decisione della Suprema Corte di Cassazione Penale, n. 23130 del 22 giugno 2006, la quale ha confermato una sentenza del Tribunale di Palermo che aveva ritenuto responsabile del suddetto reato un soggetto, per avere questi disturbato le occupazioni e il riposo di un nucleo familiare mediante emissioni sonore provenienti da impianti di climatizzazione.

Nella fattispecie la Suprema Corte ha evidenziato che l'accertamento di fatto svolto dal Tribunale su intensità, durata, maggior propagazione in ragione dell'ubicazione dell'impianto, aveva correttamente portato a ritenere lo stesso Tribunale che, in ipotesi, erano stati superati i limiti di normale tollerabilità.

Anche l'applicazione del diritto penale, quindi, prescinde dai limiti imposti dalla normativa speciale (amministrativa) e anche in questo caso la giurisprudenza fonda tale considerazione sulla diversità di scopo delle due normative. La Suprema Corte, infatti, precisa che mentre l'articolo 659 del codice penale mira a tutelare la tranquillità pubblica, la normativa speciale prescinde dall'accertamento di un effettivo disturbo alle persone.

## CONCLUSIONI

Per concludere, nell'installazione di un impianto di condizionamento, oltre al "colpo d'occhio", necessario ad evitare che il Giudice ne imponga la rimozione in quanto ritenuto lesivo del decoro architettonico (vedasi Cassazione Civile n. 12343 del 22 agosto 2003), come detto, ci vuole anche un po' d'orecchio.

Studio legale Loro & Partners  
Avv. Marco Loro, info@studioloro.it